



REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA

Rev. 0	Prima emissione - adeguamento agli artt. 77 e 216, c. 12 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016	Delibera C.d.A. n. 38 del 7.10.2021
Rev. 1	Seconda emissione - adeguamento al D.lgs. n. 36 del 31.03.2023	Delibera C.d.A. n. 51 del 25.09.2023

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 51 e 93 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice").

Il Regolamento si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di Aspes S.p.A., sia sopra che sotto la soglia economica di rilevanza europea, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del Codice.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti pari a 3 (tre), compreso il Presidente, oltre al segretario verbalizzante. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero risulti particolarmente complessa, su motivata richiesta del responsabile unico del progetto (RUP) la Commissione potrà essere composta da un numero maggiore di componenti, comunque non superiore a 5 (cinque).
2. Di norma la Commissione è costituita da membri interni individuati tra il personale di Aspes S.p.A. in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
3. I componenti sono selezionati tra il personale di Aspes S.p.A. e sono così individuati:
 - per il ruolo di presidente, il Direttore Generale o il RUP;
 - Per il ruolo di commissari diverso dal presidente, il RUP o tra il personale responsabile di servizi/unità organizzative o il personale tecnico-amministrativo, in possesso di adeguati requisiti di competenza e professionalità.
4. Aspes S.p.A. potrà scegliere i singoli componenti della Commissione anche tra dipendenti esperti di altre amministrazioni socie o di società partecipate, in mancanza di adeguate professionalità in organico, a titolo esemplificativo:
 1. personale non disponibile in numero sufficiente in relazione all'elevato contenuto tecnologico o innovativo dell'appalto;
 2. incompatibilità del personale individuato ai sensi dell'art. 93, comma 4, lett. a), b) e c) del Codice.

ART. 3 – REQUISITI DEI COMPONENTI

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico relativamente al medesimo. In casi particolari, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché per l'esigua rilevanza economica degli affidamenti, il Direttore Generale può nominare dipendenti esperti che abbiano collaborato alla redazione della documentazione di gara evitando, di norma, la scelta tra soggetti esterni ad Aspes S.p.A..
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 93, comma 4, lett. a), b) e c) e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

ART. 4 – SELEZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI

1. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto dei principi trasparenza, competenza e di rotazione.
2. I componenti della Commissione sono nominati dal Direttore Generale di Aspes S.p.A. mediante apposito provvedimento da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
3. Con il medesimo provvedimento di cui sopra viene nominato anche il presidente della Commissione.
4. All'atto di nomina la Direzione Generale deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.
Sarà necessario ricorrere a dipendenti esperti, caratterizzati da professionalità distinte, nei seguenti casi:
 - a) contratti misti di appalto;
 - b) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;
 - c) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, ecc., che richiedono la presenza di esperti di aree diverse.

ART. 5 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte tecniche.
2. Su richiesta del RUP, la Commissione potrà essere chiamata a fornire attività di supporto nella sub-fase di verifica delle offerte anormalmente basse.
3. Ai sensi dell'art. 93, comma 4 del Codice, la Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
4. La cronologia delle operazioni di gara, da redigersi per iscritto a descrizione delle operazioni, assumerà la natura giuridica di Verbale di gara. Il Verbale, redatto dal segretario verbalizzante ed asseverato dalla Commissione giudicatrice, fa fede fino a "querela di falso delle operazioni" effettuata su di esso, per eventuali contestazioni, o azioni sugli atti e sui documenti a corredo delle buste di gara, effettuate dai partecipanti. Il verbale della Commissione costituisce l'esclusivo strumento di documentazione atto a conferire certezza legale alle operazioni compiute dalla Commissione medesima. Da quanto sopra, ne consegue l'impossibilità per la Commissione di provvedere ad integrarlo "in base a dichiarazioni o atti successivi, non tipizzati, ovvero in base a documenti non espressamente richiamati dal verbale medesimo e non costituenti, perciò, parte integrante di esso".
5. Qualora la medesima Commissione constati di aver redatto il verbale sulla base di erronei accertamenti o comunque di errori di fatto, in coerenza col principio di legalità essa stessa può constatare l'accaduto e redigere un verbale (che a sua volta fa fede fino a querela di falso), il quale spieghi le circostanze emerse e adotti le relative determinazioni.
6. L'originale del verbale, una volta approvato, viene controfirmato da tutti i componenti della Commissione, protocollato e resta archiviato negli atti di gara.

ART. 6 – TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Aspes S.p.A., ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice pubblica tempestivamente, prima dell'insediamento, nella sezione "Società trasparente" del sito web aziendale, l'atto di nomina della Commissione nonché i curricula dei componenti. Detta pubblicazione è garantita inoltre sulla Piattaforma di E-procurement di Aspes S.p.A..
2. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza, imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa in vigore ed in osservanza del Codice etico di Aspes S.p.A. per quanto applicabili.
3. I componenti della Commissione sono tenuti a garantire massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
4. L'attività della Commissione giudicatrice è riportata interamente nei verbali di gara.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione e reso noto mediante pubblicazione nella sezione "Società trasparente" del sito di Aspes S.p.A. www.aspes.it.